



COMUNE DI RIOMAGGIORE
Provincia della Spezia

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Verbale n. 25/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 40 presentata in data 18/12/2023, concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ed in particolare gli allegati A) e B).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituiscono l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783.

Visto l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Considerato:

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

RISCONTRI

Rilevato:

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria (IMU) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2020;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale (art. 13, comma 2, del DL 201/2011 e art. 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019), nella parte in cui subordinano la qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della relativa esenzione dall'IMU, al riscontro del doppio requisito della dimora abituale e residenza anagrafica, in capo all'intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anziché in capo solo a quest'ultimo quale soggetto passivo d'imposta;
- che per la Corte Costituzionale il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali e che pertanto, in seguito alla sopra citata sentenza, ai fini dell'esenzione IMU rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU, e che pertanto l'esenzione IMU per l'immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale, spetta a prescindere dal luogo di residenza del coniuge;
- che si rende necessario adeguare il vigente Regolamento IMU alle novità introdotte dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, e in particolare l'art. 4 del Regolamento IMU, rubricato "Definizioni di abitazione principale e fattispecie assimilate";

- che si ritiene conseguentemente opportuno, al fine di contrastare la diffusione tra i contribuenti di condotte elusive, modificare il vigente Regolamento IMU introdurre, sempre all'art. 4 rubricato "Definizioni di abitazione principale e fattispecie assimilate", un nuovo comma in cui viene espressamente affermato che la destinazione di un immobile alla locazione turistica è incompatibile con il riconoscimento allo stesso immobile dello status di abitazione principale e della connessa esenzione dal tributo;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le suddette modifiche al regolamento sono formulate:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;
- nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Il sottoscritto Revisore, esaminata la proposta di modifica al vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); esaminato il testo del nuovo Regolamento IMU 2024, di cui all'allegato B)

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU).

La Spezia, 22/12/2023

L'organo di revisione

